

PARTE 3

Sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico

Per rete pubblica di telefonia mobile si intende una rete telefonica pubblica in cui i punti terminali di rete sono costituiti dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti mobili. Per servizio pubblico di telefonia mobile si intende un servizio di telefonia che consiste, in tutto o in parte, nello stabilire radiocomunicazioni con un utente mobile e che utilizza, in tutto o in parte, una rete pubblica di telefonia mobile.

ALLEGATO B

ORGANISMI CON DIRITTI E OBBLIGHI DI NEGOZIARE
L'INTERCONNESSIONE

Il presente allegato riguarda gli organismi tenuti a fornire agli utenti capacità di rete, commutata e non, da cui dipende l'offerta dei servizi di telecomunicazioni; sul rispetto dell'obbligo vigila l'Autorità.

Tali organismi sono:

1. organismi che forniscono reti di telecomunicazioni pubbliche fisse o mobili e prestano servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che controllano i mezzi di accesso ad uno o più punti terminali di rete contraddistinti da uno o più numeri nell'ambito del piano nazionale di numerazione. Per controllo dei mezzi di accesso ad un punto terminale di rete s'intende la possibilità di controllare i servizi di telecomunicazioni disponibili per l'utente finale in quel punto terminale di rete e la possibilità di negare ad altri fornitori di servizi l'accesso all'utente finale in quel punto terminale di rete. Il controllo dei mezzi di accesso comporta il controllo del collegamento fisico con l'utente finale, con o senza cavo, e la possibilità di modificare o revocare i numeri nazionali necessari per accedere al punto terminale di rete dell'utente finale;
2. organismi che forniscono linee affittate;
3. organismi autorizzati in ambito nazionale a fornire circuiti internazionali di telecomunicazioni tra i Paesi dell'Unione europea e i Paesi terzi e detentori di diritti speciali in tal senso;
4. organismi che forniscono servizi di telecomunicazioni autorizzati ad interconnettersi.

ALLEGATO C

ELENCO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DI ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE
DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI INTERCONNESSIONE

Le condizioni economiche per l'interconnessione sono stabilite dalle parti che stipulano un apposito accordo.

La struttura delle condizioni economiche è articolata in categorie, quali quelle destinate a remunerare:

- a) la realizzazione iniziale dell'interconnessione fisica, ossia la fornitura dell'interconnessione specifica richiesta, quali la fornitura di apparecchiature e di risorse particolari, le prove di compatibilità;
- b) la locazione delle apparecchiature e delle risorse fisiche o strumentali;
- c) i servizi accessori e supplementari (ad esempio, l'accesso ai servizi di consultazione elenchi, l'assistenza dell'operatore, la raccolta di dati, il calcolo delle tariffe, la fatturazione, i servizi basati sulla commutazione ed i servizi avanzati);
- d) il convogliamento del traffico da e verso la rete interconnessa ed i costi, ad esempio, di commutazione e trasmissione che possono essere calcolati al minuto e sulla base della capacità supplementare di rete richiesta.

Le componenti delle condizioni economiche consistono nei singoli prezzi stabiliti per ciascuna sezione o struttura di rete fornita al soggetto interconnesso.

Le condizioni economiche di interconnessione includono, secondo il principio della proporzionalità, una percentuale equa dei costi congiunti e comuni e dei costi sostenuti per fornire la parità di accesso e la portabilità dei numeri, oltreché dei costi connessi con il rispetto dei requisiti essenziali.

ALLEGATO D

CONTENUTO DEGLI ACCORDI DI INTERCONNESSIONE

PARTE 1

L'Autorità può fissare in anticipo i seguenti elementi riguardanti gli accordi di interconnessione:

- a) risoluzione delle controversie;
- b) accesso agli accordi di interconnessione e pubblicazione, anche periodica, degli stessi;
- c) parità di accesso e portabilità dei numeri;
- d) condivisione delle strutture, ivi compresa l'ubicazione;
- e) mantenimento delle esigenze fondamentali;
- f) attribuzione ed uso dei numeri, compreso l'accesso ai servizi di consultazione elenchi, ai servizi di emergenza e ai numeri paneuropei;
- g) mantenimento della qualità del servizio da punto terminale a punto terminale;
- h) determinazione, se del caso, della parte scorporata delle condizioni economiche di interconnessione che rappresenti un contributo alla copertura del costo netto degli obblighi di servizio universale.

PARTE 2

Gli accordi di interconnessione stipulati fra le parti contengono i seguenti elementi:

- a) descrizione dei servizi di interconnessione da offrire;
- b) condizioni di pagamento, ivi comprese procedure di fatturazione;
- c) ubicazione dei punti di interconnessione;
- d) norme tecniche di interconnessione;
- e) prove di interoperabilità;
- f) misure per la conformità ai requisiti essenziali;
- g) diritti di proprietà intellettuale;
- h) definizione e limitazione della responsabilità e dei risarcimenti;
- i) definizione delle condizioni economiche di interconnessione e relativa evoluzione nel tempo;
- l) procedura di risoluzione delle controversie tra le parti prima di adire l'autorità;
- m) durata e rinegoziazione degli accordi;
- n) procedure in caso di proposte di modifica alle offerte di reti o di servizi di una delle parti;
- o) raggiungimento della parità di accesso;
- p) uso comune delle strutture;
- q) accesso a servizi accessori, supplementari ed avanzati;
- r) gestione del traffico e della rete;
- s) mantenimento e qualità dei servizi di interconnessione;
- t) riservatezza sulle parti non pubbliche degli accordi;
- u) formazione del personale.

ALLEGATO E

QUADRO DI RIFERIMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE CONDIZIONI DI FORNITURA1. *Interfacce tecniche armonizzate e funzioni di rete*

Per la determinazione delle condizioni di fornitura si tiene conto del seguente schema riguardante la definizione delle specifiche tecniche delle interfacce e delle funzioni di rete:

- a) per i servizi e per le reti esistenti sono adottate le specifiche d'interfaccia esistenti applicabili in base all'articolo 14, comma 1;
- b) per i servizi nuovi e per il potenziamento dei servizi esistenti sono adottate, preferibilmente, le interfacce esistenti applicabili in base all'articolo 14, comma 1; in caso contrario, sono indicati i miglioramenti e le specifiche delle nuove interfacce;
- c) per le reti non ancora introdotte, ma per le quali è già cominciato il programma di normalizzazione, va tenuto conto, al momento di sviluppare le specifiche della nuova interfaccia e delle funzioni di rete, dei requisiti di fornitura.

Le proposte di fornitura debbono, se possibile, essere conformi alle norme dell'ETSI e tener conto delle raccomandazioni internazionali dell'UIT/T.

2. Condizioni armonizzate di fornitura e di utilizzazione

Le condizioni di fornitura e di utilizzazione dei servizi, nella misura in cui sono necessarie, sono:

- a) condizioni di fornitura:
 - tempo normale di allacciamento,
 - tempo normale di riparazione,
 - qualità del servizio, in particolare disponibilità e qualità della trasmissione,
 - manutenzione e gestione della rete;
- b) condizioni di utilizzazione:
 - condizioni di accesso alla rete,
 - condizioni di uso in compartecipazione,
 - condizioni di protezione dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni.

3. Principi armonizzati delle condizioni economiche

I principi armonizzati delle condizioni economiche debbono essere coerenti con i principi enunciati dall'articolo 7. In particolare le condizioni economiche:

- a) debbono essere basate su criteri obiettivi e debbono in linea generale essere orientate ai costi;
- b) debbono essere trasparenti e pubblicate con procedure adeguate;
- c) al fine di consentire agli utenti di scegliere tra i singoli elementi del servizio e nella misura in cui la tecnologia lo consente, debbono essere sufficientemente disaggregate, conformemente alle norme in materia di concorrenza. Le prestazioni supplementari introdotte per fornire specifici servizi complementari debbono, di norma, essere fatturate indipendentemente dalle prestazioni globali e dalla trasmissione propriamente detta;
- d) debbono essere non discriminatorie e garantire la parità di trattamento, salve le limitazioni conformi alle norme vigenti.

I costi di accesso alle risorse di rete o ai servizi debbono rispettare i principi anzidetti nonché le norme del trattato in materia di concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio di un'equa ripartizione del costo globale delle risorse impiegate, della necessità di ricavare congrui proventi dagli investimenti effettuati e del finanziamento del servizio universale.

Possono essere fissate altre condizioni economiche per tener conto, specialmente, del maggiore o minore volume di traffico in diversi periodi di tempo, a condizione che il differenziale sia giustificato commercialmente e non in contrasto con i principi sopra esposti.

4. Approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero, all'indirizzo e alla denominazione.

L'approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero o all'indirizzo e, in alcuni casi, alla denominazione permette la selezione della o delle destinazioni di un servizio, di un fornitore di servizi o di un operatore di rete.

L'applicazione dell'approccio armonizzato per la numerazione, per l'indirizzamento e, ove possibile, per la denominazione è essenziale per garantire l'interconnessione degli utilizzatori da terminale a terminale a livello europeo nonché per l'interoperabilità dei servizi. L'assegnazione di numeri, indirizzi e nomi deve essere corretta, adeguata e coerente con i requisiti essenziali per un accesso equo.

ALLEGATO F

CONDIZIONI PREVISTE PER LE AUTORIZZAZIONI GENERALI E LE LICENZE INDIVIDUALI

- 1. In generale, le condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni generali, possono riguardare:
 - 1.1. le esigenze fondamentali;
 - 1.2. la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l'ottemperanza alle condizioni stabilite ed a fini statistici;

1.3. la prevenzione di comportamenti anticoncorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni, comprese misure volte ad assicurare che le condizioni economiche siano non discriminatorie e non provochino distorsioni della concorrenza;

in particolare, nel caso di fornitura di servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico:

1.4. l'uso efficace ed effettivo della capacità di numerazione;

1.5. la protezione degli utenti e degli abbonati al fine di assicurare l'uguaglianza di trattamento per quanto riguarda:

1.5.1 l'approvazione preliminare da parte dell'Autorità stessa dei contratti tipo per abbonati,

1.5.2 la fornitura di fatture dettagliate e documentate,

1.5.3 la istituzione di una procedura per dirimere le controversie,

1.5.4 la pubblicizzazione delle variazioni delle condizioni di accesso, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità ed alla disponibilità del servizio;

1.6. il contributo finanziario per la fornitura del servizio universale ove previsto;

1.7. la disponibilità della banca dati degli utenti necessaria per la redazione dell'elenco generale degli abbonati;

1.8. la fornitura dei servizi di emergenza;

1.9. l'interconnessione delle reti e l'interoperabilità dei servizi;

1.10. le disposizioni speciali per le persone disabili;

1.11. lo svolgimento di attività orientate allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica, anche al fine di realizzare direttamente e indirettamente iniziative di formazione in materia di telecomunicazione ovvero il sostenimento di oneri da destinare a soggetti diversi dall'organismo autorizzato per il perseguimento dei medesimi obiettivi.

2. Le condizioni per il rilascio delle licenze individuali, in aggiunta a quelle di cui al punto 1, possono riguardare:

2.1. l'attribuzione di diritti di numerazione in coerenza con lo schema nazionale di numerazione;

2.2. la copertura geografica e della popolazione;

2.3. l'uso effettivo e la gestione efficace di frequenze radio;

2.4. le esigenze specifiche ambientali e di assetto territoriale, comprese le prescrizioni sull'accesso a terreni pubblici o privati e sull'ubicazione e sull'uso comune delle strutture;

2.5. la durata delle licenze individuali tale da garantire l'uso efficace delle frequenze radio e delle numerazioni nonché l'utilizzazione di terreni pubblici o privati;

2.6. fornitura del servizio universale;

2.7. gli operatori che sono stati notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato significativa;

2.8. l'assetto societario, ivi compresa la solidità finanziaria ed il grado di competenza tecnica del richiedente;

2.9. la qualità, la disponibilità e la continuità del servizio e della rete;

2.10. la fornitura di linee affittate;

2.11. gli standard tecnici e di qualità definiti dall'Autorità.

ALLEGATO G

SISTEMI DI CONTABILITÀ DEI COSTI

Gli elementi sottoelencati possono essere inclusi nel sistema di contabilità dei costi soprattutto al fine di determinare il listino di interconnessione.

Informazioni sulle condizioni economiche praticate per l'interconnessione debbono essere pubblicate ai fini della verifica di un calcolo equo e adeguato delle condizioni economiche stesse.

Le informazioni riguardano:

1. i costi standard utilizzati: ad esempio, i costi interamente distribuiti, i costi incrementali medi di lungo periodo, i costi marginali, i costi unici, i costi diretti incorporati, ivi comprese le basi di costo utilizzate, quali i costi storici fondati sulla spesa realmente sostenuta o i costi preventivi basati sui costi previsti;

2. gli elementi di costo compresi nelle condizioni economiche di interconnessione, compreso un margine di profitto ragionevole;

3. i gradi ed i metodi di attribuzione dei costi, ed in particolare il trattamento dei costi congiunti e comuni;

4. le convenzioni contabili concernenti: i tempi per l'ammortamento delle principali categorie di attività fisse; il trattamento di altre voci di spesa importanti in termini di entrate rispetto al costo capitale, quali programmi e sistemi informatici, ricerca e sviluppo, sviluppo di nuove attività, costruzione diretta e indiretta, riparazioni e manutenzione, addebiti per dilazione.

ALLEGATO H

INDICATORI DEI TEMPI DI FORNITURA E DI QUALITÀ DEL SERVIZIO, DEFINIZIONI E METODI DI MISURA

Gli organismi di telecomunicazioni, di cui all'articolo 10, comma 1, debbono pubblicare gli obiettivi relativi ai seguenti parametri di qualità:

Indicatore (nota 1)	Definizione	Metodo di misura
Tempi di fornitura del collegamento iniziale	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Percentuale di guasti per linea di accesso	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Tempo di riparazione dei guasti	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Percentuale di chiamate a vuoto	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Tempo di collegamento	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Tempo di risposta dei servizi con operatore	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Tempo di risposta dei servizi informazioni telefoniche	dipende dal fornitore dei servizi	dipende dal fornitore dei servizi
Percentuale di telefoni pubblici a moneta o a scheda funzionanti	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Accuratezza della fatturazione	cfr. nota 2	cfr. nota 2

Nota 1

Gli indicatori debbono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale (un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura NUTS di Eurostat).

Nota 2

Si utilizza la definizione ed il metodo di misure che saranno definiti dall'Autorità fino a quando non ci sarà un metodo concordato a livello europeo.

ALLEGATO I

PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI

1. Prestazioni supplementari di cui all'articolo 10, comma 2:

a) funzionamento in DTMF (dual tone multifrequency): la rete telefonica pubblica fissa consente l'uso degli apparecchi telefonici che impiegano, per la segnalazione alla centrale, la tecnica DTMF (dual tone multifrequency) con le tonalità definite nella raccomandazione Q.23 dell'UIT-T; le stesse tonalità vengono utilizzate per la segnalazione da punto terminale a punto terminale sull'intera rete in ambito nazionale come pure tra gli Stati membri;

b) selezione diretta (DDI - direct dialling in): gli utenti di un centralino privato (PABX) o di un analogo sistema privato possono essere chiamati direttamente a partire dalla rete telefonica pubblica fissa, senza l'intervento dell'operatore dello stesso centralino privato;

c) rinvio automatico di chiamata: possibilità di rinviare le chiamate in arrivo verso un'altra destinazione in ambito nazionale o in un altro Stato membro se non si ottiene risposta, se il numero è occupato o incondizionatamente. La prestazione deve essere fornita nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali;

d) identificazione della linea chiamante: possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione. La prestazione deve essere fornita nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

2. Servizi e prestazioni di cui all'articolo 10, comma 3:

a) accesso su scala comunitaria di servizi di chiamata gratuita tramite «numeri verdi»: tali servizi devono includere servizi di selezione mediante i quali il chiamante non deve sostenere tutto o parte del costo totale della chiamata;

b) fatturazione a sportello unificato (servizio di addebito «a chiosco») su scala comunitaria: per fatturazione a sportello unificato (servizio di addebito «a chiosco») si intende una prestazione in cui le condizioni economiche di impiego del servizio accessibile tramite una rete degli organismi di telecomunicazioni sono combinate con le condizioni economiche di chiamata di rete («servizio a tariffa maggiorata»);

c) trasferimenti della chiamata su scala comunitaria: possibilità di trasferire una determinata chiamata a terzi in ambito nazionale o in un altro Stato membro;

d) servizio di pagamento a carico del destinatario su scala comunitaria per le chiamate con origine e destinazione all'interno dell'Unione europea: il servizio consente al destinatario, su richiesta del chiamante e prima di stabilire la comunicazione, di accettare di sostenere il costo della stessa;

e) identificazione della linea chiamante su scala comunitaria: possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione. La prestazione deve essere fornita nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali;

f) accesso ai servizi tramite operatore in altri Stati membri: gli utenti nazionali possono chiamare l'operatore o un servizio di assistenza di un altro Stato membro;

g) accesso ai servizi di consultazione dell'elenco abbonati di altri Stati membri: possibilità, per gli utenti nazionali, di chiamare il servizio di consultazione dell'elenco abbonati di un altro Stato membro.

ALLEGATO L

INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

1. Nome e indirizzo dell'organismo o degli organismi di telecomunicazioni: nome e indirizzo della sede centrale dell'organismo o degli organismi di telecomunicazione fornitori delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi di telefonia vocale.

2. Servizi di telecomunicazioni offerti:

2.1. tipi di collegamento alla rete telefonica pubblica fissa: è necessario specificare le caratteristiche tecniche delle interfacce nei punti terminali di rete comunemente forniti ed il riferimento alle norme nazionali e internazionali ed alle raccomandazioni internazionali di cui all'articolo 14 del presente regolamento; in particolare:

per le reti analogiche e numeriche:

- a) interfaccia per linea singola,
- b) interfaccia per più linee,
- c) interfaccia per selezione diretta (DDI),
- d) altre interfacce comunemente fornite;

per le reti numeriche (ISDN):

a) interfacce a velocità di base e a velocità primaria ai punti di riferimento S/T, compreso il protocollo di segnalazione,

- b) servizi portanti in grado di fungere da supporto ai servizi di telefonia vocale,
- c) altre interfacce comunemente fornite;

qualsiasi altra interfaccia comunemente fornita.

Gli organismi di telecomunicazione devono informare tempestivamente i fornitori di apparecchiature terminali delle caratteristiche particolari della rete che possono incidere sul corretto funzionamento delle apparecchiature terminali omologate.

2.2. servizi telefonici offerti:

descrizione del servizio di telefonia vocale di base offerto, che specifichi le voci comprese nella quota iniziale di abbonamento e nel canone di locazione periodico, quali servizi tramite operatore, gli elenchi telefonici, la manutenzione;

descrizione delle prestazioni supplementari, incluse le eventuali modalità di autoesclusione, e delle caratteristiche del servizio di telefonia vocale le cui condizioni economiche sono separate dall'offerta di base con il riferimento alle norme ed alle specifiche tecniche cui esse sono conformi ai sensi dell'articolo 14;

2.3. condizioni economiche: concernono l'accesso, l'impiego e la manutenzione ed i regimi di riduzione;

2.4. politica di indennizzo e di rimborso: comprende la descrizione dettagliata delle modalità di indennizzo o di rimborso offerte;

2.5. tipi del servizio di manutenzione offerto;

2.6. procedura di ordinazione: comprende i punti di contatto designati presso gli organismi di telecomunicazioni;

2.7. condizioni dei contratti standard: comprendono l'eventuale periodo contrattuale minimo.

3. Prescrizioni relative alle licenze individuali: deve essere fornita una chiara descrizione di tutte le condizioni relative alle licenze individuali, comprese quelle che incidono sugli utenti, i fornitori di servizi, specificando i seguenti punti:

informazioni sulle procedure delle condizioni di licenza;

durata delle licenze individuali;

elenco dei documenti che contengono le condizioni imposte in materia di licenze individuali.

4. Condizioni di allacciamento di apparecchiature terminali: queste devono comprendere una rassegna completa dei requisiti per le apparecchiature terminali, in linea con le disposizioni della legge 28 marzo 1991, n. 109, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614.

5. Restrizioni all'accesso e all'uso: le informazioni devono comprendere le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti.

6. Parametri di valutazione delle prestazioni e della qualità del servizio: le informazioni devono comprendere le definizioni, i metodi di misurazione, gli obiettivi e i dati relativi alle prestazioni ottenute.

7. Obiettivi per l'introduzione di servizi, di funzioni, di prestazioni supplementari e di condizioni economiche.

8. Condizioni di accesso speciale alla rete.

9. Descrizione del sistema di calcolo dei costi: la descrizione deve essere comprensiva dell'indirizzo a cui richiedere il sistema di calcolo dei costi.

10. Principali elementi del piano di numerazione nazionale.

11. Modalità di uso dell'elenco abbonati.

12. Procedura di conciliazione e di composizione delle controversie: le informazioni devono comprendere indicazioni relative ai meccanismi a disposizione degli utenti per la conciliazione e la composizione di controversie con gli organismi di telecomunicazioni.

13. Procedura in caso di mancato pagamento della fattura.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289: «b) «comitato ONP», il comitato di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 90/387/CEE, trasposta con decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 184, comma 1, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156: «Le amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di telecomunicazione, previo consenso dell'Amministrazione, alla quale spetta anche di autorizzare il collegamento di tali impianti alla rete urbana od a quella interurbana, alle condizioni stabilite nel regolamento».

Nota all'art. 3:

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 2 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

«Art. 19. — 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

— Si riporta il comma 11 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 537: «11. Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la disposizione del comma 10 [art. 19 della legge 241/1990 *n.d.r.*] non si applica, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali.

— Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:

«Art. 2359 (*Società controllate e società collegate*). — Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società, dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

— Si riporta il testo degli articoli da 231 a 239 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156:

«Art. 231 (*Pubblica utilità - Espropriazione*). — Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, sempreché siano esercitati dallo Stato o dai concessionari, per i servizi concessi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilità.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni può essere dichiarata, ove occorra, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere.

Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere, di cui al primo comma, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed aggiunte.

Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.

Per le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per i concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, l'indennità di esproprio è determinato ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 marzo 1968, n. 325».

N.B. — Gli ultimi tre commi dell'art. 231 sono da considerare abrogati per effetto del combinato disposto dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dell'art. 4 del decreto-legge 8 maggio 1974, n. 115 (come modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247) e dall'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385.

«Art. 232 (*Limitazioni legali*). — Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condurre, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

I fili, cavi ed ogni altra istallazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità».

«Art. 233 (*Servitù*). — Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, le servitù, occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi impianti connessi alle opere considerate dal precedente art. 231 sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, con decreto del prefetto, ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1965, n. 2359.

Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione».

«Art. 234 (*Procedura di imposizione della servitù - Indennità*). — La domanda, corredata del progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta al prefetto.

Il prefetto invia gli atti al genio civile che, sentite le parti esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi, quando sia dovuta, al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù. Il prefetto emana il decreto di imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio dopo essersi accertato del pagamento o del deposito della indennità».

«Art. 235 (*Ricorso gerarchico*). — Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento».

«Art. 236 (*Indennità richiesta dopo la costituzione della servitù*). — Qualora l'indennità per servitù sia richiesta dal proprietario successivamente alla costituzione della servitù stessa, nulla è dovuto a titolo di interessi per il tempo anteriore alla richiesta».

«Art. 237 (*Innovazioni sul fondo*). — La servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprie vicine.

Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce la servitù e salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 45 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Gli eventuali oneri dipendenti dallo spostamento per esigenze della viabilità degli impianti di telecomunicazioni statali, sulle strade ed autostrade di proprietà dell'azienda nazionale autonoma della strada, e l'utilizzazione dei circuiti di telecomunicazioni statali per il servizio delle strade ed autostrade medesime, sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi fra le amministrazioni interessate.

Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta detratto l'equo compenso per l'onere già subito.

Da tale obbligo è esente lo Stato per i beni di sua proprietà».

«Art. 238 (*Divieto di imporre altri oneri*). — Le pubbliche amministrazioni, le regioni, le provincie ed i comuni non possono imporre per l'impianto o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazioni oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto.

«Art. 239 (*Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari*). — Per la realizzazione e la manutenzione di impianti di telecomunicazioni ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione.

Per la imposizione della servitù avente come contenuto detta occupazione, non occorre il decreto che ne dichiara l'urgenza ed indifferibilità previsto al secondo comma dell'articolo 231.

La servitù è imposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'ANAS.

Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmette all'ufficio tecnico erariale competente un piano di massima dei lavori da eseguire.

L'ufficio tecnico erariale, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni emana il decreto d'imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennità.

Il decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni viene notificato alle parti interessate.

L'indizio del procedimento per l'imposizione della servitù deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra l'esercente del pubblico servizio di telecomunicazioni ed il proprietario dell'autostrada previo, in ogni caso, parere dell'ufficio tecnico erariale competente sull'ammontare della indennità da corrispondere per la servitù stessa.

Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilità, e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di telecomunicazioni, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire.

In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per causa di forza maggiore (frane, bonifiche, drenaggi, ecc).

Il proprietario dei cavi di telecomunicazioni provvede a proprie spese e cura alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il proprietario concessionario dell'autostrada è tenuto a mettere a disposizione.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le altre norme sulla servitù in materia di telecomunicazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359:

«Art. 13. — Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

L'autorità che stabilì i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo.

Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge».

— Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103, ha recepito la direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.

— Il D.P.R. 4 settembre 1995, n. 420, approva il regolamento per la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.

— Il D.Lgs. 11 febbraio 1997, n. 55, attua la direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite.

Note all'art. 7:

— La legge 14 novembre 1995, n. 481, detta norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità nonché in tema di istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

— La delibera CIPE 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, detta le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Nota all'art. 8:

— Il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, attua la delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa.

Nota all'art. 10:

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 detta principi sull'erogazione dei servizi pubblici.

Note all'art. 12:

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, concerne la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

— La legge 31 dicembre 1996, n. 676, conferisce delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Note all'art. 14:

— La legge 28 marzo 1991, n. 109, detta disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.

— Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, reca disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109.

— Il D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 614, attua la direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE.

Nota all'art. 15:

— Per le leggi numeri 675 e 676/1996, vedere nota all'art. 12.

Nota all'art. 17:

— Per le leggi numeri 675 e 676/1996, vedere nota all'art. 12.

PAGINA BIANCA

DECRETO 10 marzo 1998.

Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ed in particolare l'art. 5, comma 2, relativo alla remunerazione degli obblighi di servizio universale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente il regolamento di attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito in legge 1° luglio 1997, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, nel quale si stabilisce che l'Autorità fissa le procedure relative al meccanismo di ripartizione dell'onere conseguente agli obblighi di fornitura del servizio universale;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997 recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 7 dicembre 1995 riguardante, tra l'altro, i criteri di contribuzione al finanziamento del servizio universale ed, in particolare, l'indicazione secondo la quale, per favorire l'ingresso sul mercato di nuovi operatori, gli oneri relativi alla predetta contribuzione potrebbero cominciare a gravare su di essi solo dopo il loro primo insediamento sul mercato;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio, al Parlamento economico e sociale e al Comitato delle regioni del 13 marzo 1996 relativa al servizio universale di telecomunicazioni nella prospettiva di un contesto pienamente liberalizzato;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 27 novembre 1996 relativa ai criteri di valutazione dei regimi nazionali di calcolo dei costi e di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni ed agli orientamenti agli Stati membri in merito al funzionamento di tali regimi;

Visto lo studio dell'ottobre 1997 realizzato per la Direzione generale XIII della Commissione europea riguardante «Costing and financing Universal service obligations in a competitive telecommunications environment in the European Union»;

Considerata la crescente diffusione delle comunicazioni mobili e personali rilevabile presso l'utenza;

Considerata in particolare la ormai continua e stabile sussistenza di oggettivi elementi, rilevati e rilevabili, che hanno favorito lo sviluppo del settore radiomobile in Italia, tra i quali:

la sensibile riduzione dei costi di accesso per la clientela a tale categoria di servizi in ragione della diminuzione del prezzo di vendita degli apparati terminali;

la presenza di numerosi profili di offerta, ivi comprese le forme di traffico prepagato, caratterizzati dall'assenza del contributo di attivazione e dei canoni mensili di abbonamento, diversamente dai servizi di telecomunicazioni forniti attraverso la rete fissa;

la diminuzione dei prezzi di offerta del traffico effettuato sulle reti radiomobili, ivi compresi quelli relativi alle comunicazioni in ambito urbano recentemente introdotti;

l'elevata flessibilità delle condizioni economiche offerta dei servizi radiomobili, sia analogici sia digitali;

Considerata la percentuale di copertura della popolazione ormai raggiunta dai servizi radiomobili, analogici e digitali, disponibili sul mercato italiano;

Considerato il numero di abbonati al servizio radiomobile rilevabile a livello nazionale, ivi compresi gli utenti di forme di traffico prepagato, anche in rapporto agli abbonati ai servizi di rete fissa;

Considerato il fatturato dei servizi radiomobili rilevabile a livello nazionale, anche in rapporto a quello dei servizi di rete fissa regolamentati;

Considerato il livello di penetrazione del servizio radiomobile rilevabile in ambito nazionale;

Considerato il tasso di crescita degli indicatori del servizio radiomobile sopra riportati;

Considerata l'esigenza di garantire uno sviluppo non discriminatorio della concorrenza nell'ambito delle diverse piattaforme tecnologiche;

Considerato il graduale consolidamento del processo di convergenza delle reti fisse e mobili, recentemente sancito anche dalla Comunicazione della Commissione europea riguardante gli «Orientamenti strategici e politici per l'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e senza filo» [COM(97)513];

Visto il Libro Verde sulla convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione presentato dalla Commissione europea [COM(97)623];

Viste le considerazioni del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), prot. 7/1339 dell'11 febbraio 1998, che ha espresso parere favorevole, con osservazioni che sono state recepite, sullo schema del provvedimento;

Visto il parere ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con nota proc. S/208 prot. n. 13830 del 25 febbraio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

a) «regolamento», il provvedimento citato in premessa che attua le direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

b) «Autorità», l'organismo istituito dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e definito anche dall'art. 1, comma 1, lettera d), del regolamento, fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 25, della citata legge n. 249 del 1997;

c) «cliente non remunerativo», il cliente che l'operatore non servirebbe se non fosse soggetto all'obbligo di fornitura del servizio universale ovvero il cliente per il quale l'incremento complessivo dei ricavi ad esso relativi è inferiore al costo incrementale che deve essere affrontato dall'operatore al fine di prestare il predetto servizio al medesimo cliente;

d) «servizi non remunerativi», i servizi il cui costo incrementale di fornitura è superiore a tutti gli eventuali ricavi incrementali ad essi associati che l'operatore percepisce per la prestazione dei servizi in questione;

e) «aree non remunerative», le aree che, limitatamente alla prestazione del servizio di telefonia vocale, l'operatore cesserebbe di servire, se non fosse soggetto all'obbligo di fornitura del servizio universale a causa dell'elevato costo di fornitura alla clientela di un accesso alla rete;

f) «capitale incrementale impiegato», il capitale incrementale di cui un operatore ha bisogno per realizzare una particolare attività o un incremento di attività che può riguardare, ad esempio, un cliente o un gruppo di clienti o un servizio specifico;

g) «tasso di rendimento del capitale impiegato», il rapporto tra profitto contabile e capitale contabile impiegato;

h) «ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato», il tasso richiesto per continuare ad attirare fondi dagli investitori e calcolato sulla base dei costi correnti, anche considerando il livello di concorrenzialità del settore delle telecomunicazioni nonché la sua rischiosità rispetto ai predetti fini;

i) «ricavi e costi evitabili», i ricavi ed i costi che un operatore potrebbe evitare se cessasse una determinata attività o non procedesse ad un incremento di attività.

2. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del regolamento.

Art. 2.

Finanziamento

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ed ai sensi dell'art. 3, comma 11, del regolamento, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni un fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale e, ove previsto, dei costi di cui all'art. 3.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del regolamento, è previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico degli organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, che forniscono al pubblico servizi di telefonia vocale, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di telecomunicazioni, o che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali in ambito nazionale.

3. Gli organismi incaricati di fornire il servizio universale sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi al servizio di telefonia vocale offerto a clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalità di cui al presente decreto.

4. Anche in attuazione di quanto previsto all'art. 8, comma 5, del regolamento, il finanziamento del servizio universale da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. I predetti organismi non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che essi versano al fondo del servizio universale nei confronti di altri operatori ugualmente tenuti a contribuire allo stesso fondo.

5. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 9, del regolamento, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1:

a) gli operatori privati che gestiscono reti private di telecomunicazioni;

b) i fornitori di servizi di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti;

c) i fornitori di servizi di trasmissione dati;

d) i fornitori di servizi a valore aggiunto nonché quelli di servizi avanzati di fonia vocale quali, ad esempio, la videoconferenza, i servizi bancari via telefono o i servizi di teleacquisto nonché i fornitori di accesso ad Internet.

6. Il meccanismo di ripartizione di cui al comma 2 non è applicabile nei casi previsti all'art. 3, comma 6, lettere a), b) e c), del regolamento.

Art. 3.

Costi da ripartire

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del regolamento, i costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i fattori di cui all'art. 3, comma 7, del regolamento, ed all'art. 4 del presente provvedimento, possono comprendere, nel rispetto degli indirizzi normativi comunitari:

a) gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte del soggetto incaricato dall'Autorità, al fine di garantire l'effettiva implementazione dello schema nazionale di finanziamento delle obbligazioni di fornitura del servizio universale;

b) i costi sostenuti, in presenza delle ulteriori prescrizioni dell'Autorità, al fine di favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica nonché la formazione in materia di telecomunicazioni, anche tenendo conto di quanto previsto nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 concernente le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni. Tali eventuali prescrizioni devono rispettare i principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità evitando di costituire impedimenti allo sviluppo della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni e favorendo il perseguimento dell'efficienza nelle predette attività.

Art. 4.

Calcolo del costo netto

1. Gli organismi incaricati della fornitura del servizio universale sono tenuti ad indicare distintamente, ai fini del calcolo del costo netto ad esso relativo, i servizi non remunerativi, individuati tra quelli di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento, il numero dei clienti ed i gruppi di clienti non remunerativi nonché le aree non remunerative.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 7 e 10, del regolamento, il calcolo del costo netto è determinato individuando i costi ed i ricavi, prospettici incrementali di lungo periodo, rispettivamente sostenuti e percepiti per la fornitura del servizio di telefonia vocale a clienti o gruppi di clienti non remunerativi o in aree non remunerative e per la fornitura di servizi non remunerativi tra quelli di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento. Ai fini del predetto calcolo:

a) non sono ammesse duplicazioni per quanto attiene agli elementi di costo o di ricavo, in particolare riferibili a clienti o ad aree non remunerativi;

b) si tiene anche conto di un rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato;

c) non si tiene conto dei costi non recuperabili;

d) non si tiene conto dei costi comuni e congiunti che non sono collegabili, direttamente o indirettamente, ai servizi prestati;

e) i dati relativi ai servizi di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento, diversi dalla telefonia vocale, devono essere rappresentati in modo distinto per ciascun servizio.

3. Ai fini del comma 2 si considerano i costi evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali:

a) i costi della rete d'accesso relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;

b) i costi della rete di trasmissione locale nonché della commutazione relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;

c) i costi della gestione commerciale relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;

d) i costi dei servizi di interconnessione per il traffico relativo ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;

e) i costi del traffico ricevuto dai clienti o dai gruppi di clienti non remunerativi ovvero dalle aree non remunerative;